

REGOLAMENTO PER LA
CONCESSIONE DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI
COMUNALI

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Finalità e classificazione degli impianti

1. Gli impianti sportivi comunali sono costituiti da uno o più spazi d'attività omogenee o complementari che, insieme alle strutture pertinenti, sono finalizzati all'attività sportiva.
2. Tali strutture sono destinate all'uso pubblico e alla pratica dello sport agonistico, dilettantistico e professionistico, per il tempo libero dei cittadini nonché per favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale.
3. L'Amministrazione Comunale garantisce alle diverse categorie d'utenze la possibilità d'accesso agli impianti di seguito indicati:

LOCALITA' VASTO PIANE

- Campo di calcio con annessi spogliatoi;
- Campo pluriuso;
- Palestra polifunzionale con annessi spogliatoi;
- Accessori e pertinenze;

LOCALITA' LARGO MENNA

- Campo di calcetto polifunzionale con annessi spogliatoi;
- Accessori e pertinenze;
- Campo di calcio non regolamentare.

Art. 2 – Impianti sportivi comunali

1. Il Sindaco o suo delegato e i Presidenti delle Associazioni Sportive si riuniscono periodicamente allo scopo di coordinare tutte le attività sportive che si svolgono negli impianti comunali di rispettiva competenza, nonché di adottare i provvedimenti necessari per l'utilizzazione, ispirandosi al principio del massimo utilizzo.
2. La programmazione degli spazi è disposta dall'Assessore allo Sport.
3. La documentazione d'ogni impianto sportivo comunale relativa all'agibilità ed al rispetto della normativa, è depositata presso il Comune.

Art. 3 – Destinatari della concessione

1. Gli impianti sportivi comunali sono concessi ai seguenti soggetti:
 - Federazioni, associazioni, società sportive riconosciute dal CONI o affiliate a enti di promozione sportiva;
 - Istituzioni scolastiche;
 - Associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici;
 - Associazioni del tempo libero per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali;
 - Singoli cittadini.

TITOLO II – CONCESSIONE IN USO PER SPAZI E ORARI PRESTABILITI

Art. 4 – Principi generali

1. Gli spazi negli impianti sportivi comunali, in conformità con le norme di legge in materia, possono essere concessi con le seguenti modalità e caratteristiche di gestione:
 - ✓ Concessione in uso annuale
 - ✓ Concessione per uso straordinario
 - ✓ Concessione in autogestione.
2. A tutti i concessionari degli spazi, qualunque sia la forma della concessione, si applica il titolo III del presente Regolamento.

Art. 5 – Concessione in uso annuale: criteri per l'assegnazione degli spazi e modalità di concessione

1. Ai fini della programmazione di cui all'art. 2 e della conseguente assegnazione degli spazi, deve essere in primo luogo valutata l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo d'attività sportiva che il richiedente intende praticarvi.

2. In caso di pluralità di richieste di un impianto per la medesima fascia oraria, l'impianto dovrà essere prioritariamente assegnato alle società, associazioni affiliate a federazioni sportive nazionali o ad enti di promozione sportiva aventi sede nel territorio del Comune di Tocco Da Casauria.
3. A parità di condizioni, l'assegnazione avverrà dopo aver valutato complessivamente i seguenti criteri:
 - a) Società o associazioni che svolgono attività agonistica;
 - b) Società o associazioni che presentano il maggior numero di affiliati.
 - c) Società o associazioni che svolgono attività per il settore giovanile, per adulti ed anziani o per portatori di handicap e soggetti con difficoltà psichica e/o sociale;
 - d) Società o Associazioni che praticano discipline diffuse in misura minore sul territorio.
 - e) Società o Associazioni che svolgono attività sportive da più anni.
4. Non potrà essere concesso l'uso degli impianti a società o associazioni che, in occasione di precedenti concessioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto.
5. Per ottenere in uso spazi negli impianti sportivi comunali, i soggetti di cui all'art. 3 dovranno farne richiesta al Comune 30 giorni prima della data di utilizzo.
6. La richiesta deve essere firmata dal legale rappresentante ovvero dall'atleta singolo.
7. Il richiedente è obbligato a munirsi, a sua cura e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento d'attività sportive e similari relative all'attività svolta.

Art. 6 – Concessione per uso straordinario

1. Utilizzazioni occasionali e straordinarie degli impianti sportivi comunali, possono essere autorizzate dalla Giunta Comunale, a condizione che non si modifichi la programmazione già effettuata o che la modifica permetta di soddisfare le necessità dei precedenti richiedenti.
2. Le domande dovranno essere presentate almeno 15 giorni prima della data per la quale viene richiesto l'uso dell'impianto, salvo che il richiedente dimostri di non aver potuto programmare tempestivamente l'attività cui si riferisce la richiesta per cause indipendenti dalla sua volontà. Nella domanda dovrà essere specificato il giorno, l'ora d'inizio e di fine dell'attività, le generalità del responsabile dell'attività stessa e l'indicazione dell'impianto richiesto. La richiesta non impegna in alcun caso l'Amministrazione.
3. Il Comune ha facoltà di sospendere temporaneamente o modificare o revocare gli orari ed i turni d'assegnazione, per manifestazioni promosse dall'Amministrazione Comunale, e quando ciò sia necessario per ragioni di carattere contingente, tecniche o per consentire interventi di manutenzione degli impianti in tal caso la società o il singolo atleta non corrisponde all'Amministrazione Comunale il compenso stabilito per le ore non usufruite.

Art. 7 – Concessione in autogestione

1. La struttura sportiva può essere concessa in totale autogestione ai soggetti richiedenti di cui all'art.3 con esclusione dei singoli cittadini.
2. L'autogestione totale può essere disposta anche per manifestazioni di una sola giornata o per fasce orarie prestabilite.
3. Nel caso in cui sia concessa l'autogestione totale, è interamente a carico della Società Sportiva la custodia, vigilanza e pulizia, compresa la fornitura dei materiali di consumo occorrenti.
4. Nel caso in cui lo spazio sia concesso in autogestione le tariffe sono ridotte nella misura stabilita dall'amministrazione comunale.

TITOLO III UTILIZZO DELL'IMPIANTO

Art. 8 – Uso dell'impianto

1. Il singolo soggetto richiedente o il legale rappresentante della società risponde personalmente dei danni eventualmente provocati alla struttura, ai beni e alle apparecchiature installate.
2. Il mancato rispetto del regolamento o delle disposizioni impartite dal Comune comporta la decadenza della concessione degli spazi.
3. Il richiedente deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata..
4. I soggetti autorizzati all'uso degli impianti dovranno sollevare l'amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi a causa dell'uso suddetto.
5. E' consentito l'ingresso all'impianto:

- Atleti od iscritti alle Associazioni accompagnati da un dirigente, o allenatore, o responsabile della Società, Associazione o Ente;
 - Agli studenti accompagnati da almeno un insegnante dell'Istituto o da un tecnico/Dirigente dell'associazione sportiva studentesca, incaricato dal Dirigente Scolastico.
 - Al singolo cittadino, debitamente autorizzato .
6. L'ingresso agli spogliatoi ed ai campi di gioco, durante l'utilizzazione delle strutture, è strettamente limitato al personale di servizio dell'Amministrazione Comunale ed alle persone espressamente autorizzate a norma dei rispettivi regolamenti degli Enti o Federazioni Sportive.
 7. X L'Amministrazione Comunale non risponde d'eventuali ammanchi o furti o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti ed egualmente non risponde degli eventuali danni materiali che agli utenti ed ai terzi possono, comunque, derivare durante lo svolgimento delle attività sportive direttamente gestite dal richiedente, cui competono le eventuali responsabilità. X
 8. Gli utenti debbono indirizzare ogni eventuale reclamo o segnalazione direttamente al Responsabile del Servizio. Il Responsabile garantirà la massima riservatezza sui reclami o sulle segnalazioni avanzate dagli utenti.
 9. La programmazione annuale o mensile e le tariffe d'uso dell'impianto devono essere affissi in luogo ben visibile e consultabile da parte del pubblico.

Art. 9 - Pubblicità e pubblico

1. I cartelloni pubblicitari devono essere conformi alla normativa vigente in materia e al Regolamento comunale sulla pubblicità.
2. Il pubblico è tenuto alla massima correttezza nell'uso degli impianti e dei servizi. I richiedenti si faranno carico di ottemperare alle norme di legge vigenti ed alle specifiche disposizioni eventualmente impartite dalla Amministrazione Comunale nonché a controllare la corretta affluenza del pubblico nel rispetto delle disposizioni di legge.

Art. 10 – Divieto di sub - concessione

1. Per nessun motivo, in nessuna forma o titolo i richiedenti possono consentire l'uso in sub-concessione anche parziale e/o gratuito, dell'impianto a terzi, fatto salvo per i locali il cui uso in sub-concessione è autorizzato dall'Amministrazione Comunale

Art. 11 – Rispetto degli impianti ed attrezzature

1. I richiedenti s'intendono obbligati ad osservare ed a fare osservare la maggiore diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, in modo da:
 - Rispettare gli orari d'apertura e chiusura;
 - Evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori e a tutti i beni di proprietà del Comune;
 - Mantenerli nello stato d'efficienza in cui li hanno ricevuti dal Comune.
2. I richiedenti sono tenuti a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo. In caso di mancata segnalazione, è ritenuto responsabile, in via esclusiva, l'ultimo richiedente che ha utilizzato la struttura.
3. I richiedenti si assumono inoltre in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza, o in ogni caso di terzi, sull'uso dell'impianto sportivo concesso, qualora qualsiasi intervento effettuato da personale non autorizzato dall'Amministrazione Comunale sulle strutture medesime, causi danno alla funzionalità degli stessi.

Art. 12 - Installazioni particolari

1. Per le manifestazioni sportive in genere e per quelle extra sportive espressamente autorizzate, che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti nell'impianto, i richiedenti devono provvedere a propria cura e spese alla fornitura, sistemazione e montaggio delle attrezzature necessarie.
2. Il richiedente deve presentare, insieme alla richiesta di concessione dello spazio, tutta la documentazione necessaria, compreso le dichiarazioni di conformità delle installazioni alle norme vigenti nonché la dichiarazione che sollevi l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile e penale.

3. Le operazioni di smontaggio devono avvenire nel più breve tempo possibile entro l'orario prestabilito e comunque immediatamente dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività. terminate le operazioni di smontaggio il richiedente deve dare comunicazione al Comune per consentire la verifica delle condizioni dell'impianto

Art. 13 – Tariffe d'uso

1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali, è dovuto da parte dei richiedenti, il pagamento delle tariffe approvate con apposito atto dell'amministrazione comunale e aggiornate annualmente in occasione dell'approvazione del Bilancio Preventivo.
2. Le tariffe possono essere:
 - orarie (ad es. per gli allenamenti);
 - a prestazione (ad es. per lo svolgimento di gare);Le tariffe sono differenziate in base al tipo di impianto e alle tipologie di utilizzo ed in particolare saranno più elevate per i soggetti che perseguono fini di lucro.
3. Le tariffe d'uso degli impianti sportivi devono essere corrisposte dall'utente al gestore sempre in via anticipata nel caso di singolo utilizzo e/o manifestazione, ed entro 15 giorni dalla ricezione della nota di addebito in tutti gli altri casi.
4. La dimostrazione dell'avvenuto pagamento del corrispettivo d'uso costituisce presupposto per l'accesso ed il conseguente utilizzo degli impianti.
5. In caso di mancato utilizzo della struttura sportiva per cause indipendenti dalla volontà dei richiedenti, i versamenti effettuati saranno rimborsati.
6. Eventuali esenzioni dal pagamento delle tariffe previste a favore di soggetti svantaggiati saranno stabilite dalla Giunta Comunale.

Art. 14 - Uso gratuito degli impianti per le scolaresche

L'uso degli impianti sportivi comunali è concesso a titolo gratuito alle scuole elementari e medie che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico e agli orari scolastici, compresa l'attività pomeridiana.

Art 15 – Penalità

1. Comportano la sospensione o la revoca della concessione annua:
 - ◆ Il mancato pagamento delle tariffe dovute entro il termine previsto dall'amministrazione comunale; fatto salve eccezionali deroghe autorizzate dall'Amministrazione Comunale.
 - ◆ La ripetuta violazione delle norme previste nel presente regolamento.
2. L'Amministrazione Comunale svolge compiti di controllo sull'uso dell'impianto sportivo e delle attrezzature; a tale scopo, i richiedenti s'intendono espressamente obbligati a fornire ai responsabili incaricati della vigilanza e del controllo, la maggiore collaborazione, fornendo tutti i chiarimenti che fossero richiesti ed esibendo le opportune documentazioni.
3. In caso di accertate irregolarità, senza pregiudizio d'ulteriori provvedimenti e d'ogni diritto che possa competere all'Amministrazione Comunale, i richiedenti, ammessi a fruire dell'impianto sportivo e degli accessori, debbono ottemperare, immediatamente o comunque entro cinque giorni alle disposizioni che sono impartiti dai responsabili preposti alla vigilanza, al fine di evitare eventuali pregiudizi sia alle persone sia ai beni di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

Art. 16 – Concessione impianti sportivi per manifestazioni non sportive

1. Gli impianti sportivi possono essere concessi anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive: concerti, riunioni, congressi etc., compatibilmente con l'attività sportiva programmata.
2. Le tariffe per l'utilizzo per manifestazioni extrasportive sono stabilite con apposito atto della Giunta Comunale. La Giunta comunale, ove lo ritenga opportuno, per la realizzazione di siffatte manifestazioni ha facoltà di definire con i soggetti proponenti apposite convenzioni nelle quali siano previste le condizioni di partecipazione del comune. La partecipazione del comune può avvenire anche con la messa a disposizione gratuita o agevolata degli impianti.

TITOLO IV

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO A TERZI

Art. 17 – Principi generali

1. Gli impianti sportivi comunali possono essere affidati in gestione dalla Giunta Comunale ai seguenti soggetti:
 - A. Associazioni sportive studentesche e/o gruppi scolastici;
 - B. Associazioni del tempo libero per l'effettuazione d'attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali;
 - C. Enti di promozione sportiva o Società aderenti;
 - D. Federazioni, associazioni, società sportive aderenti o riconosciute dal CONI;
 - E. Istituzioni scolastiche;
 - F. Società, Associazioni e Fondazioni costituite o partecipate dall'amministrazione comunale. Possono essere soci delle associazioni o fondazioni o società i soggetti di cui al precedente articolo 3, a condizione che abbiano la loro sede nel comune di Tocco Da Casauria.
2. Gli impianti sportivi sono affidati secondo i seguenti criteri:
 - a) Affidamento diretto mediante trattativa privata con stipula di convenzione in favore di società sportive o associazioni sportive radicate nel territorio e che svolgano attività senza fini di lucro.
 - b) In caso di presenza di più società o associazioni che praticano discipline sportive l'affidamento avviene secondo i seguenti criteri di priorità in favore di:
 - società o associazioni con il maggior numero di iscritti e che svolgono la loro attività da un maggior numero di anni;
 - società che praticano un maggior numero di discipline sportive;
 - società che praticano attività agonistica e/o giovanile e per anziani e/o portatori di handicap.
 - c) In tutte le altre ipotesi: espletamento di procedure ad evidenza pubblica.

Art. 18 - Condizioni di gestione

1. Il Concessionario ha tutte le competenze gestionali.
2. Le tariffe applicate dalla società agli utenti sono stabilite dall'amministrazione comunale. Nella convenzione di affidamento l'amministrazione comunale può stabilire la facoltà del concessionario di aumentare o diminuire le singole tariffe.
3. L'accesso agli impianti deve essere garantito a tutti coloro che ne facciano richiesta, secondo la programmazione annuale o mensile, nel rispetto dei principi di uguaglianza e non discriminazione, favorendo i soggetti in situazione di svantaggio fisico e sociale.
4. Il Concessionario si fa carico di tutti gli oneri diretti ed indiretti per la gestione degli impianti comprese le utenze, la manutenzione ordinaria e quant'altro necessario per il corretto funzionamento degli impianti. Per impianti scarsamente remunerativi può essere prevista una formula gestionale che escluda l'addebito delle utenze a carico del concessionario.
5. Sono introitate dalle società tutte le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe stabilite dall'amministrazione comunale.
6. L'amministrazione comunale può erogare contributi economici di funzionamento per la copertura parziale delle spese di gestione degli impianti sportivi, previo reperimento delle risorse finanziarie necessarie

Art. 19 - Concessione

1. La gestione degli impianti sportivi è affidata mediante la stipula di una convenzione.
2. Il Concessionario deve informare il Responsabile comunale competente di tutte le attività che si svolgono sugli impianti dati in convenzione.
3. La convenzione deve contenere: l'obbligo per il concessionario di rispettare il presente Regolamento nella concessione degli spazi; la possibilità di assegnare delle ore di programmazione a soggetti individuati dal comune; l'obbligo di riservare un'alta percentuale di spazi ai soggetti che già utilizzavano il complesso sportivo; la determinazione delle tariffe, regole per l'uso dell'impianto e delle tariffe applicate.

Art. 20 – Manutenzione ordinaria

1. Il Concessionario è tenuto in via esclusiva a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria degli impianti e strutture concessi nonché del manto erboso e delle aree a verde, ove esistenti.
2. Il concessionario è obbligato al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza.

Art. 21 – Manutenzione straordinaria e attrezzature

1. L'Amministrazione Comunale provvede a sue spese alle opere di manutenzione straordinaria.
2. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione Comunale ai Concessionari possono da questi, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti. Per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione sono presi accordi volta per volta.

Art. 22 – Revoca e diritto all'informazione

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare, in tutto o in parte, la concessione per motivi di pubblico interesse, d'ordine pubblico per gravi inadempienze, per mancata manutenzione dell'impianto, senza che il Concessionario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esporre in maniera ben visibile i dati relativi alla propria Società o Associazione, ed il nominativo del soggetto cui i cittadini interessati possono rivolgersi per la segnalazione di carenze, malfunzionamenti e quant'altro possa occorrere.

Art. 23 – Contributi su migliorie

1. I concessionari possono proporre l'effettuazione di migliorie sull'impianto sportivo, destinate alla fruibilità dell'impianto, all'ampliamento dell'attività sportiva, a fornire spazi di socializzazione nei confronti della cittadinanza.
2. la domanda, deve essere accompagnata, oltre che dagli allegati tecnici ed economici, da una breve relazione che illustri il significato dell'intervento, a firma del legale rappresentante della società concessionaria.
3. Valutato il significato e l'importanza della miglioria proposta, la Giunta Comunale, sulla base delle risorse finanziarie esistenti, rilascia nulla osta preventivo all'intervento, con un contributo che può arrivare fino al 50% della spesa effettivamente rendicontata

Art. 24 – Personale adibito all'impianto

1. Il Concessionario può utilizzare proprio personale volontario o personale esterno, espressamente sollevando l'Amministrazione Comunale dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti, in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni per il personale suddetto.
2. Il concessionario deve stipulare un'idonea polizza assicurativa con Compagnia e/o Istituti d'Assicurazione, al fine di esonerare l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per qualsiasi danno possa capitare a persone o a cose, nonché per tutti i danni di qualunque genere possano verificarsi alle strutture di proprietà comunale oggetto delle concessioni.

Art. 25– Manifestazioni al pubblico

1. Resta a totale carico del concessionario il rispetto d'ogni disposizione stabilita nei casi di manifestazione aperta al pubblico, compreso le necessarie autorizzazioni da richiedere alla Commissione Provinciale di Vigilanza.
2. I concessionari rispondono nei confronti dell'Amministrazione Comunale, per qualsiasi danno a persone o cose di sua proprietà da parte del pubblico che intervenga nella manifestazione, esibizione o gara ed attività in genere, anche per allenamento aperto al pubblico.
3. Il concessionario deve provvedere, a sua cura e spese alla disciplina e controllo degli ingressi, fino a quando l'ultimo spettatore abbia lasciato la struttura comunale.
4. Il presente articolo si applica anche alle concessioni di spazi ai sensi del titolo II del presente Regolamento, qualora vengano svolte manifestazioni al pubblico.

Art. 26 – Disposizioni finali

1. Tutte le disposizioni precedenti, incompatibili con quelle contenute nel presente regolamento, s'intendono pertanto abrogate.
2. Il presente regolamento entra in vigore ai sensi dell'art. 137 del D.lgs. 267/2000.